

DISPENSA IN TEMA DI:

LA RESPONSABILITA' CIVILE

(Appunti per aree semantiche)

Fatto giuridico

È qualsiasi evento, naturale o umano, produttivo di conseguenze giuridiche. Esso in particolare costituisce, modifica o estingue posizioni giuridiche, in rapporto alla situazione concreta sulla quale l'evento medesimo va a incidere. Non è, ad esempio, giuridicamente rilevante il fatto che io vada a fare una gita in bicicletta, mentre si è in presenza di un fatto giuridico se io investo qualcuno con la mia bicicletta.

Quando il fatto è compiuto dall'uomo, si distingue a seconda che vi sia o meno la volontà del soggetto che lo compie rispetto alla produzione degli effetti giuridici conseguenti. Può cioè trattarsi di un fatto giuridico in senso stretto, alla stregua di un accadimento naturale; ma può anche trattarsi di un atto giuridico, ossia di un comportamento cosciente e volontario (ad esempio, nel caso del contratto (art. 1321 c.c.) la partecipazione psicologica è essenziale, nel senso che, se manca la volontà di obbligarsi, il contratto, pure formalmente stipulato, è privo di effetti). Esiste anche un'ipotesi intermedia: è il caso, in particolare, del fatto illecito (art. 2043 c.c.), cioè un fatto nel quale rileva la partecipazione psicologica dell'agente, in quanto si richiede che il comportamento sia doloso (cioè compiuto intenzionalmente) o almeno colposo (cioè frutto di imprudenza, negligenza o imperizia), altrimenti non si producono i suoi effetti tipici.

La distinzione fra categorie di fatti giuridici rileva, in particolare, sotto il profilo della capacità richiesta al soggetto: trattandosi di atti giuridici, infatti, occorre che questi abbia capacità di agire, mentre in relazione ai fatti umani (come i fatti illeciti) è sufficiente la capacità naturale.

Rapporto giuridico

È un rapporto fra due o più soggetti che rileva per l'ordinamento giuridico in quanto idoneo a produrre effetti regolati dal diritto, all'interno del quale è possibile distinguere almeno una posizione giuridica attiva ed una passiva. Un'ipotesi importante è rappresentata dall'obbligazione, che è un rapporto nel quale un soggetto passivo, ha l'obbligo di eseguire una certa prestazione in favore di un soggetto attivo.

Esistono inoltre dei rapporti giuridici complessi, che comprendono molteplici posizioni giuridiche, contemporaneamente favorevoli e sfavorevoli, come ad accade in molti rapporti contrattuali (ad esempio, nel contratto di appalto, il rapporto esistente tra appaltatore ed appaltante, entrambi portatori di diritti e obblighi reciproci).

Obbligazione

È un rapporto giuridico fra due soggetti, nel quale una parte attiva, detta creditore, è titolare di un diritto di credito, potendo cioè pretendere che la parte passiva, detta debitore, tenga un certo

comportamento, detto prestazione, inteso a soddisfare l'interesse della parte attiva. I diritti di obbligazione (o "di credito") rientrano nella categoria dei c.d. diritti relativi, poiché si rivolgono non alla generalità delle persone (c.d. diritti assoluti), bensì a specifici soggetti, determinati o almeno determinabili, e si distinguono poi, all'interno di detta categoria, da quelli personali (riscontrabili ad esempio nell'ambito dei rapporti familiari) in quanto la prestazione dovuta ha carattere patrimoniale, essendo cioè suscettibile di una valutazione economica. Non è però necessario che sia patrimoniale anche l'interesse del creditore alla prestazione: questo può essere, per esempio, culturale, come nel caso di chi abbia acquistato un biglietto per il teatro; ciò che conta, è che la prestazione dovuta sia economicamente valutabile (art. 1174 c.c.). La principale differenza fra le due categorie di diritti relativi è costituita dal fatto che solo i diritti di credito (e non quelli personali, ossia quelli non patrimoniali) sono rinunciabili, trasferibili, succedibili.

La **prestazione**, che costituisce l'oggetto (in senso lato, il "bene") dei diritti di credito può consistere in un dare, in un fare oppure in un non fare:

- obbligazioni di dare: la prestazione può consistere nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna di un bene. In quest'ultimo caso può aversi, a seconda della natura del bene da consegnare, una obbligazione di genere o di specie; tale distinzione rileva, fra l'altro, in quanto la prestazione di consegnare cose di genere (ad esempio una certa quantità di legna) deve avere ad oggetto cose di qualità non inferiore alla media (art. 1178 c.c.); la prestazione di consegnare cose di specie (ad esempio un quadro) deve invece, ovviamente, avere ad oggetto la cosa determinata nella sua individualità. Se l'oggetto dell'obbligazione è il pagamento di una somma di denaro ("obbligazioni pecuniarie"), si deve distinguere fra:
 - a) debiti di valuta: si caratterizzano per il fatto che la somma da pagare è già determinata al momento della nascita dell'obbligazione (es. contratto di mutuo, di vendita, di lavoro); in tali casi l'obbligazione è retta dal principio nominalistico: non rileva il potere di acquisto della moneta, ma soltanto il suo valore nominale (art. 1277 comma 1), salvo poi il pagamento degli interessi se dovuti;
 - b) debiti di valore: si hanno quando non è dovuta una somma determinata, ma un valore corrispondente ad un certo bene; è il caso, in particolare, delle obbligazioni nascenti da fattispecie non negoziali (fatto illecito, pagamento dell'indebito etc.). In tali casi non opera il principio nominalistico ed il valore deve essere misurato con riferimento al momento della liquidazione (cioè quando viene stabilito monetariamente quanto è dovuto) e non al momento in cui l'obbligazione è sorta;
- obbligazioni di fare: si deve distinguere tra obbligazioni "di mezzi", dove l'obbligo consiste nello svolgere una certa attività indipendentemente dal risultato conseguito, e obbligazioni invece "di risultato", nelle quali il debitore è obbligato alla realizzazione di un obiettivo prestabilito; sono obbligazioni di risultato, ad esempio, quelle poste in capo all'appaltatore, al vettore, al prestatore d'opera; sono obbligazioni di mezzi quelle che

gravano sul lavoratore subordinato e il prestatore d'opera professionale (medico, avvocato etc.). La distinzione rileva, in particolare, ai fini dell'adempimento: è inadempiente ad esempio l'appaltatore che non riesce a costruire l'opera nonostante lo svolgimento di una attività diligente (salva la dimostrazione della oggettiva impossibilità a realizzare l'opera); non si ha, invece, inadempimento se il lavoratore subordinato non realizza il risultato sperato dal datore, a meno che ciò dipenda dalla negligenza del lavoratore medesimo;

- obbligazioni di non fare: talvolta uno dei contraenti si obbliga a non tenere un certo comportamento, ad esempio a non sopraelevare l'edificio in favore del vicino.

Per quanto riguarda le fonti delle obbligazioni, esse possono costituirsi per atto volontario, ossia in seguito ad un negozio giuridico, ovvero per un fatto dal quale la legge faccia derivare la nascita dell'obbligazione come conseguenza automatica, come l'atto illecito.

Solidarietà

Un'obbligazione si dice solidale quando, in presenza di una pluralità di debitori, ciascuno di essi è tenuto all'intera prestazione nei confronti del creditore (solidarietà "passiva"), salvo poi il diritto di regresso verso gli altri condebitori, ossia la facoltà di ottenere il rimborso di quanto eccedente la sua parte di debito. È questa la regola generale: se le parti non hanno stabilito diversamente, l'obbligazione è solidale (art. 1294 c.c.); in caso contrario, l'obbligazione è detta "parziaria".

Normalmente, l'obbligazione di ciascun debitore deriva dallo stesso fatto costitutivo, come nel caso che più persone compiano un fatto illecito o concludano insieme un contratto, ma può anche accadere che la prestazione sia dovuta in forza di differenti fonti di obbligazione: così, ad esempio, il fideiussore non è obbligato in forza del contratto di mutuo stipulato dal debitore da lui garantito, ma in base al contratto di fideiussione concluso con il creditore.

È discusso se la solidarietà dia luogo ad un'unica obbligazione con pluralità di soggetti o a tante obbligazioni quanti sono i debitori; la questione rileva sotto il profilo processuale, in quanto nel primo caso il creditore dovrebbe citare in giudizio tutti i condebitori, nel secondo potrebbe citarne uno qualsiasi. La giurisprudenza ritiene preferibile la seconda soluzione.

Se più creditori vantano un medesimo credito verso uno stesso debitore, vale la regola inversa: la responsabilità di quest'ultimo si presume parziaria; quando invece le parti abbiano convenuto la solidarietà, ciascun creditore sarà legittimato a chiedere l'intera prestazione, salvo il diritto degli altri creditori a chiedergli poi la loro parte. Tuttavia anche nel caso di pluralità di creditori, si ha solidarietà (detta in questo caso "attiva"), anche se le parti non lo hanno previsto, quando si tratti di una obbligazione per sua natura indivisibile (per esempio, avente ad oggetto la consegna di una cosa determinata: è chiaro, infatti, che in tal caso non è materialmente possibile l'esecuzione di una parte della prestazione).

Negozio giuridico

Con questo termine viene indicato ogni atto giuridico diretto ad uno scopo pratico e produttivo di obbligazioni. Rappresenta la maggiore espressione dell'autonomia giuridica privata, soggetta al solo limite del rispetto delle norme e del perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Il concetto, che risulta estraneo alla terminologia del codice civile, viene utilizzato per raggruppare in una medesima categoria tutte le manifestazioni di volontà giuridicamente rilevanti, tra le quali principalmente i contratti e gli atti unilaterali; con l'appoggio concettuale fornito peraltro dallo stesso codice civile, dove è infatti previsto che, "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale" (art. 1324 c.c.).

Contratto

È il più importante atto negoziale, definito come un "accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale" (**art. 1321** c.c.), e rappresenta quindi un mezzo per creare ovvero per modificare obbligazioni giuridiche. Vigè il principio della libertà contrattuale, per cui, anche se esistono alcune figure tipiche disciplinate dal codice (ad esempio il contratto di donazione), le parti possono dare vita a tipologie di contratti da esse liberamente create (ad esempio il contratto di *franchising*, poi divenuto di uso comune), che prendono il nome di contratti "atipici".

Oltre ad essere una fonte di obbligazioni (che hanno carattere relativo), il contratto può essere però anche uno strumento per costituire o trasferire diritti reali (diritti assoluti su una cosa), ad esempio per creare un diritto di usufrutto di un bene oppure per trasferirne la proprietà tramite la vendita (che è un tipo di contratto): in questi casi i contratti si dicono "ad effetti reali", in quanto uno dei contraenti (ad esempio, l'acquirente o l'usufruttuario) non solo diventa uno dei soggetti dell'obbligazione, ma acquista pure il diritto di proprietà o un altro diritto reale. Quando tali effetti non si verificano e si crea solo un rapporto obbligatorio si parla invece di contratti "ad effetti obbligatori" (ad esempio i contratti di lavoro).

Si distingue inoltre tra contratti "a prestazione unica", che creano nel futuro un obbligo solo a carico di una parte (ad esempio un mutuo senza interessi), e i contratti "a prestazioni corrispettive" (o "sinallagmatici", come ad esempio un contratto di appalto), con i quali si generano due contrapposte attribuzioni patrimoniali e relative prestazioni, interdipendenti tra loro in base ad un nesso appunto di corrispettività, detto "sinallagma".

Il contratto può avere come scopo la realizzazione di un guadagno, nel qual caso si dice che è "a titolo oneroso"; oppure può essere frutto di una liberalità e non tendere quindi ad un vantaggio reciproco, ma unicamente a favore di una delle parti (come ad esempio avviene nella donazione o nel comodato): è il contratto "a titolo gratuito".

Ai sensi dell'art. 1325 c.c., sono elementi essenziali del contratto:

- 1) l'accordo, cioè l'incontro delle volontà delle parti;

- 2) la causa, intesa come lo schema che giustifica giuridicamente la prestazione (diversa quindi dal motivo che ha spinto i contraenti a concludere il contratto) e che deve essere lecita e degna di tutela;
- 3) l'oggetto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile;
- 4) la forma, laddove richiesta dalla legge (ad esempio per la vendita di un immobile, che deve avvenire per iscritto).

Il contratto, in generale, è nullo quando manca o è illecito uno di questi elementi (art. 1418 c.c.) ed è invece annullabile (su richiesta dell'interessato entro cinque anni) quando la manifestazione di volontà di una delle parti risulti essere stata in qualche modo viziata; può essere inoltre inefficace in alcune ipotesi particolari. Il contratto cessa poi di produrre effetti, oltre che in tali casi, anche quando ne sia chiesta la risoluzione, per anomalie sopravvenute (ad esempio per inadempimento da parte di una delle parti), oppure la rescissione, per anomalie genetiche (ad esempio se il contratto è stato concluso in modo iniquo per una parte che si trovava in stato di pericolo), o ancora nell'ipotesi di recesso da parte di una delle parti.

Gli effetti contrattuali possono essere sottoposti:

- a termine (evento futuro e certo) iniziale o finale, nel senso che il contratto sarà efficace da o fino a una certa data;
- a condizione (evento futuro e incerto) sospensiva o risolutiva, nel senso che quando essa si realizzerà rispettivamente il contratto prima sospeso diventerà efficace (ad esempio, in una donazione, al momento del conseguimento della laurea da parte del beneficiario) oppure il contratto già efficace si risolverà automaticamente (ad esempio, in un contratto di fornitura, quando il costo della materia prima supera un certo limite prestabilito).

Ai sensi dell'art. 1372 c.c., il contratto "ha forza di legge tra le parti", ma "non produce effetti per i terzi, se non nei casi previsti dalla legge". Ciò in base al principio di autonomia negoziale: nessuno può acquistare obblighi o perdere diritti se non lo ha voluto egli stesso. È però possibile che i terzi acquistino vantaggi per effetti della stipulazione del contratto: è il caso del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.), il quale peraltro ha effetto solo se il terzo può avervi interesse, anche solo morale. Ne costituisce un tipico esempio la fideiussione, dove il terzo acquista il diritto nascente dal contratto fin dalla sua stipulazione, ma lo stipulante può revocare o modificare il contratto medesimo fino alla accettazione del terzo beneficiario, che comunque non è necessaria (il che è ovvio, altrimenti nemmeno si potrebbe parlare di "terzo", nel senso di soggetto estraneo); tuttavia, il terzo può opporsi, rendendo inefficace il contratto.

Danno

È il pregiudizio subito dal creditore nel caso di inadempimento del contratto e dalla persona che ha subito un fatto illecito. Nel primo caso esso può ricomprendere sia il danno emergente che il lucro cessante; nel secondo caso può consistere non soltanto in una diminuzione patrimoniale, ma anche nella lesione dei diritti della personalità, dato che il fatto illecito, se colpisce una persona fisica, può colpire l'integrità fisica o psichica del danneggiato o altri diritti fondamentali.

Il danno emergente è quella parte di danno che si riferisce alla diminuzione patrimoniale, provocata dall'inadempimento dell'obbligazione oppure dal fatto illecito come conseguenza immediata. Ad esempio, l'inadempimento dell'obbligo del vettore in un contratto di trasporto di merci, comporta, qualora esse siano andate distrutte, l'obbligo al risarcimento (oltre che del lucro cessante) di una somma pari al valore delle merci stesse.

Il lucro cessante è invece quella parte di danno corrispondente al mancato guadagno dovuto all'inadempimento da parte del debitore (ad esempio il sovrapprezzo che il commerciante avrebbe realizzato rivendendo le merci che il grossista inadempiente non ha consegnato).

Responsabilità civile

La responsabilità è la situazione in cui si trova chi è chiamato a rispondere della violazione di una norma giuridica o di un obbligo nascente da un negozio giuridico e che può quindi essere tenuto al risarcimento dell'eventuale danno creato.

Il risarcimento, che rappresenta una nuova e specifica prestazione, quando ciò sia in tutto o in parte possibile, deve avvenire "in forma specifica" (artt. 2058 c.c.), ossia mediante la riproduzione della situazione materiale e giuridica che si avrebbe avuto se il danno non si fosse verificato (ad esempio ripristinando lo stato dei luoghi ingiustamente alterato); se ciò non è possibile, o anche nel caso che risulti eccessivamente gravoso per il soggetto obbligato al risarcimento (si pensi, ad esempio, al recupero di un gioiello caduto in un lago), il risarcimento avviene invece "per equivalente", ossia mediante il pagamento di una somma di denaro.

In ambito privatistico è importante distinguere se il danneggiamento avviene nell'ambito o meno di un rapporto contrattuale, innanzitutto ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento, che nel primo caso è pari a dieci anni (prescrizione ordinaria), mentre nel secondo è di cinque anni (due anni nell'ipotesi di cui all'art. 2054 c.c.).

Inoltre, la responsabilità contrattuale, che discende dall'inadempimento di un contratto (ad esempio, se l'acquirente non paga il prezzo pattuito al momento della stipulazione del contratto di vendita) o di un atto unilaterale, comporta l'obbligo per il debitore che non ha eseguito esattamente la prestazione di risarcire il danno arrecato, senza necessità per il creditore di dimostrare la sua colpa, essendo sufficiente provare il mancato adempimento della prestazione: dovrà essere il contraente responsabile (sul quale si dice quindi che incombe "l'onere della prova") a giustificarsi e potrà evitare il risarcimento solo se riesce a provare che "l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (**art. 1218** c.c.). In tal caso il risarcimento comprende normalmente sia il danno emergente che il lucro cessante, la cui prova spetta però comunque al danneggiato.

Diversa è però l'ipotesi di interruzione ingiustificata delle trattative contrattuali o di altro comportamento scorretto tenuto in esse da una delle parti (si parla allora di responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 c.c.), dove si può chiedere solo il risarcimento del c.d.

interesse negativo al contratto non realizzato, cioè i vantaggi che sarebbero stati ottenuti e i danni che sarebbero stati evitati non impegnandosi nelle trattative.

Nel caso di responsabilità extracontrattuale (**art. 2043** ss. c.c.), che presuppone la commissione di un **fatto illecito** (ad esempio, se il conducente di un veicolo esce di strada e provoca un danno, andando a collidere con un altro veicolo in sosta), l'onere della prova, almeno di regola, incombe invece sul danneggiato, dovendo perciò egli provare, diversamente da quanto accade nella responsabilità contrattuale, il comportamento colpevole del danneggiante. In particolare, per potersi configurare l'obbligo al risarcimento chi ha subito il danno deve riuscire a dimostrare, oltre che questo danno è ingiusto (non essendo quindi la legittima conseguenza dell'esercizio di un diritto soggettivo o comunque di un comportamento permesso dall'ordinamento giuridico) e alla sua entità, anche che esso è conseguenza diretta (c.d. nesso di causalità) di un fatto commesso dall'altro con dolo (cioè intenzionalmente) oppure con colpa (cioè con un comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia).

Vi sono tuttavia delle ipotesi nelle quali la responsabilità per fatto illecito è presunta qualora si verifichi un certo tipo di danno: si parla qui di responsabilità oggettiva e spetta allora al danneggiante la prova liberatoria (c.d. inversione dell'onere della prova). Così, ad esempio, "ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che non provi il caso fortuito" (art. 2051 c.c.), cioè che l'evento era del tutto imprevedibile; altre ipotesi di responsabilità oggettiva sono previste dagli artt. 2050, 2052, 2053 e 2054 comma 1 c.c..

Si è invece in presenza di responsabilità indiretta quando è chiamato a rispondere un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto illecito che ha provocato il danno, il quale sarà obbligato al risarcimento insieme a quest'ultimo (solidarietà passiva) oppure anche da solo (ad esempio nel caso della persona tenuta alla sorveglianza di un soggetto incapace di intendere e di volere che commetta un fatto dannoso), salvo che non riesca a provare particolari circostanze che lo liberino da responsabilità. Ipotesi di responsabilità indiretta si trovano negli artt. 2048 (per i genitori, i tutori e gli insegnanti), 2049 (per i padroni e committenti, responsabili per l'operato dei loro domestici e commessi, così come in ambito contrattuale ai sensi dell'art. 1228 c.c.) e 2054 comma 3 c.c. (per il proprietario di un autoveicolo).

Possono sussistere delle cause di giustificazione, che escludono la responsabilità per fatto illecito, quali l'aver agito per legittima difesa ovvero l'esistenza di una situazione di necessità (artt. 2044 e 2045 c.c.). Non risponde inoltre delle conseguenze del fatto dannoso chi era privo della capacità naturale al momento della sua commissione (art. 2046 c.c.), salvo però che si tratti incapacità temporanea e derivi da sua colpa (ad esempio per incapacità causata da ebbrezza).

Nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale il risarcimento avrà riguardo per lo più al danno emergente, ma può anche essere comprensivo del lucro cessante, qualora dimostrato, che sarà valutato comunque dal giudice secondo un giudizio equitativo che tenga conto delle circostanze del caso (art. 2056 comma 2 c.c.).

Assicurazione

È un contratto con il quale un imprenditore (assicuratore), contro un corrispettivo detto "premio", si obbliga a indennizzare un altro soggetto (assicurato), entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro ovvero a pagare una certa somma al verificarsi di un evento attinente alla vita umana o, ancora, a risarcire un terzo dei danni causati dal fatto illecito dell'assicurato (art. 1882 c.c.). Deve tenersi presente, in proposito, che l'assicurazione può coprire solo la responsabilità civile e mai quella di carattere penale, avendo questa natura necessariamente personale (art. 27 Cost.).

La causa del contratto è il trasferimento di un'alea, che è quindi elemento essenziale: l'inesistenza di un rischio determina la nullità dell'assicurazione, la sua cessazione conduce alla risoluzione del contratto e la sua inesatta conoscenza dal parte dell'assicuratore per dolo o colpa grave dell'assicurato è causa di annullamento.

Le principali forme di assicurazione sono:

- assicurazione contro i danni, dove vige il "principio indennitario", in base al quale l'indennizzo non può mai superare il danno subito dall'assicurato; si ha qui una surrogazione legale, per lui l'assicuratore si sostituisce all'assicurato, dopo il pagamento, per ottenere il risarcimento da parte del danneggiante;
- assicurazione sulla vita o per infortuni o malattie, che possono coprire non solo il rischio della morte (nel qual caso a percepire l'indennizzo sono le persone indicate nel contratto o, in mancanza, gli eredi), ma anche quello di una qualsiasi lesione dell'integrità fisica; se è contratta sulla vita di un terzo occorre, per ovvie ragioni, che questi presti il proprio consenso, diversamente dal caso della assicurazione invece a favore del terzo, dove il consenso di quest'ultimo non è necessario;
- assicurazione sulla responsabilità civile (ad esempio l'assicurazione RC Auto, la cui obbligatorietà per tutti gli automobilisti è stata stabilita dalla l. 990/1969), che ha lo scopo di garantire il risarcimento del terzo che ha subito un danno provocato dall'assicurato.

Quando viene stipulato un contratto di assicurazione, l'assicuratore è obbligato a rilasciare un documento probatorio, detto "polizza".

CODICE CIVILE

(articoli estratti)

Art. 1218 - Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1228 - Responsabilità per fatto degli ausiliari.

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro [art. 2049 c.c.].

Art. 1321 - Nozione [di contratto].

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Art. 1322 - Autonomia contrattuale.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge [art. 41 comma 2 Cost.].

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare [artt. 1470 ss. c.c.], purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

TITOLO IX

Dei fatti illeciti

Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo [1176], che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2044 - Legittima difesa.

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri [art. 52 c.p.].

Art. 2045 - Stato di necessità.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile [art. 54 c.p.], al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Art. 2046 - Imputabilità del fatto dannoso.

Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso [art. 2047 c.c.], a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.

Art. 2047 - Danno cagionato dall'incapace.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere [art. 2046 c.c.], il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità.

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [art. 1228 c.c.].

Art. 2050 - Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Art. 2051 - Danno cagionato da cose in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2052 - Danno cagionato da animali.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Art. 2053 - Rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Art. 2054 - Circolazione di veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2055 - Responsabilità solidale.

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Art. 2056 - Valutazione dei danni.

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 2057 - Danni permanenti.

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Art. 2058 - Risarcimento in forma specifica.

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica qualora sia in tutto o in parte possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Art. 2059 - Danni non patrimoniali.

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.